Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53,

concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;

- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-bis secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone* sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0188287 del 16 ottobre 2024, con la quale la società ACL SPV 9 S.r.l. (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) denominato "Castelverde BESS" di potenza nominale pari a 260 MW e delle relative opere connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale ricadente nel territorio del Comune di Castelverde (CR), e ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del

Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 2 gennaio 2023, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

DATO ATTO che con la sopracitata nota il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 24 mesi;

PRESO ATTO che, secondo quanto indicato nell'istanza del 16 ottobre 2024, il progetto, da realizzare nel Comune di Castelverde (CR), con potenza di 260 MW, prevede:
- sistema di accumulo costituito da:
 - n° 260 container di energia (Battery Container);
 - n° 260 sistema di conversione (PCS – Power Conversion System);
 - n° 65 trasformatori MT/BT con RMU;
 - n° 1040 (4x260) unità HVAC per il condizionamento delle cabine di impianto e cabine dei servizi ausiliari;
- opere connesse:
 - stazione di utenza ubicata in posizione Nord- Ovest all'interno dell'impianto BESS (opera utente);
 - elettrodotto interrato in AT 380 che collega la sezione a 380 kV della stazione di utenza dell'impianto BESS "Castelverde" alla sezione a 380 kV della stazione di rete 380/132kV denominata "Cremona" (opera utente);

L'impianto sarà quindi connesso alla rete di trasmissione nazionale in antenna a 380 kV su un ampliamento a 380 kV della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/132 kV della RTN denominata "Cremona";

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale del 29 novembre 2024 questa Direzione e la Direzione Generale Innovazione Tecnologica di questo Ministero hanno istituito il Portale digitale "Permitting BESS" per la presentazione delle istanze e la gestione telematica del procedimento di autorizzazione unica degli impianti cui all'articolo 1, comma 2-quater del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo il quale "il procedimento di autorizzazione unica si svolgerà sul Portale, al quale accederanno le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e gli operatori in una specifica sezione dedicata";

VISTA la nota prot. MASE n. 0227214 del 10 dicembre 2024, con la quale questa Amministrazione ha comunicato al Proponente di aver migrato l'istanza di autorizzazione unica sul Portale Permitting BESS e ha fornito le indicazioni utili per l'accesso al Portale stesso;

VISTA la nota prot. MASE n. 045523 del 11 marzo 2025, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, così come previsti dal D.L. n. 7/2002 e s.m.i. e dall'art. 12 del D.lgs. 387/2003, ha:

- avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) denominato "Castelverde BESS" di potenza nominale pari a 260 MW e delle relative opere connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale ricadente nel territorio del Comune di Castelverde (CR);
- indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. MASE n. 0167056 del 4 agosto 2026, con la quale questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della conferenza sopracitata (*Allegato 1*);

PRESO ATTO che nella sopra citata nota di conclusione dell'istruttoria:
- si richiama la nota acquisita al prot. MASE n. 77082 del 23 aprile 2025, con la quale il Comune di Castelverde ha espresso parere non favorevole;
- si richiama la nota acquisita al prot. MASE n. 137362 del 21 luglio 2025, con richiesta di integrazione volontaria n. RI0000759, con la quale il Proponente ha controdedotto il summenzionato parere non favorevole del Comune di Castelverde ed ha apportato delle modifiche progettuali risolvendo le criticità espresse dal comune di Castelverde;
- è adottata e comunicata, viste le risultanze dell'istruttoria, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/90 rammentando altresì che ai sensi dell'art. 14-quinquies comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i. "avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente";

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 191881 del 17 settembre 2026 con cui Air Liquide, in risposta ad un aggiornamento per le vie brevi trasmesso dalla società Proponente, ha formalizzato il proprio parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che, in seguito alla comunicazione di conclusione favorevole della Conferenza di servizi, risulta acquisito il solo parere favorevole di Air Liquide mentre non è pervenuta alcuna opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 1 della l. n. 241/1990 da parte di Amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0188287 del 16 ottobre 2024 e successive integrazioni, con la quale la società ACL SPV 9 S.r.l. ha presentato documentazione attestante la disponibilità dei terreni e, per le particelle non

oggetto dei contratti preliminari, il piano particellare di esproprio e ha comunicato l'elenco dei proprietari chiedendo, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sia dichiarata la pubblica utilità dell'opera e sia apposto il vincolo preordinato all'esproprio, questa Amministrazione, con nota prot. MASE n. 0153560 del 13 agosto 2025, ha provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalità di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti per il caso specifico;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. MASE n. 0232420 del 9 dicembre 2025, il Proponente ha trasmesso il resoconto conclusivo con il quale è stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicità previste e, nel caso specifico, è stato comunicato che:
- sono stati depositati presso il Comune di Castelverde due plichi contenenti gli elaborati progettuali dell'intervento (ricevuta di deposito prot. n. 9264 del 20.08.2025);
- sono state inviate le raccomandate A/R per comunicazione diretta ai proprietari interessati dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ricevute dai medesimi nelle date del 21 e 27 agosto 2025 e 3 novembre 2025. Entro il termine di 30 giorni dalla data del 03 novembre 2025 non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO altresì che, con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0245453 del 23 dicembre 2025, i proprietari della particella n. 1, foglio 32 del Comune di Castelverde hanno richiesto la trasmissione di copia della documentazione progettuale, fornita dal Proponente con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0246166 del 24 dicembre 2025, specificando che la stessa è stata depositata in duplice plico presso il Comune di Castelverde (CR);

PRESO ATTO che, tramite integrazione volontaria n. RI0000759 sul portale PERMITTING, con nota acquisita al prot. MASE n. 137362 del 21 luglio 2025, il Proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete, ottenuto da Terna con Codice Pratica 202302871, secondo il quale l'impianto sarà connesso alla rete di trasmissione nazionale in antenna a 380 kV su un ampliamento a 380 kV della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/132 kV della RTN denominata "Cremona";

CONSIDERATO che:
- con la summenzionata nota acquisita al prot. MASE n. 0188287 del 16 ottobre 2024, e successivi aggiornamenti trasmessi con note acquisite al prot. MASE n. 0203508 del 31 ottobre 2025 e n. 168433 del 5 agosto 2026, il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- con la summenzionata nota acquisita al prot. MASE n. 0188287 del 16 ottobre 2024, e successivi aggiornamenti trasmessi con note acquisite al prot. MASE n. 0203508 del 31 ottobre 2025 e n. 168433 del 5 agosto 2026, il proponente ha trasmesso anche l'apposita autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 5 agosto 2026, con prot. BDNA n. 0268481_20260805 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

VISTA la sopradetta nota acquisita al prot. MASE acquisita al prot. MASE n. 0188287 del 16 ottobre 2024, e successivi aggiornamenti trasmessi con note acquisite al prot. MASE n. 0203508 del 31 ottobre 2025 e n. 168433 del 5 agosto 2026, con la quale la Società ACL SPV 9 S.r.l. ha dichiarato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *"[...] di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, e quindi: di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs.165/2001 e s.m.i.*;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento;

RICHIAMATI i pareri, gli assensi ed i nulla-osta, alcuni con prescrizioni, acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, indicati nella nota di chiusura allegata, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*) ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1
Autorizzazione

1. La Società ACL SPV 9 S.r.l. avente sede in Viale Monte Nero 80 – CAP 20135 – Milano (MI) - P.IVA n. 13169040964, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) denominato "Castelverde BESS" sito nel Comune di Castelverde (CR) di potenza pari a 260 MW e delle relative opere connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE n. 0188287 del 16 ottobre 2024, e successive integrazioni tramite portale PERMITTING.
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002 n. 55 la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. La società ACL SPV 9 S.r.l. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
4. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
6. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2
Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società ACL SPV 9 S.r.l. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'allegato a), sezione II, lettera n) del D. Lgs. n. 190/2024, e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'Allegato 2 del presente decreto, la Società ACL SPV 9 S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D. Lgs. n. 190/2024 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società ACL SPV 9 S.r.l.

provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Lombardia, al Comune di Castelverde (CR) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.

4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3
Programma dei lavori

1. La ACL SPV 9 S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lombardia, al Comune di Castelverde (CR), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'Allegato 2 del presente decreto.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'Allegato 2 del presente decreto.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società ACL SPV 9 S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 24 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società ACL SPV 9 S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4
Prescrizioni

1. La Società ACL SPV 9 S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.
2. La Società ACL SPV 9 S.r.l. è tenuta al rispetto delle **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione, contenute negli assensi, pareri e nulla

osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

3. La Società ACL SPV 9 S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi:
 a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia unitamente al progetto di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
 b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
4. Ai fini di cui al comma 3, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la ACL SPV 9 S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lombardia, al Comune di Castelverde (CR), un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
5. La Società ACL SPV 9 S.r.l., prima dell'avvio dei lavori, è tenuta a trasmettere all'Ispettorato Territoriale competente la dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica).

Art. 5
Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (http://www.mase.gov.it).

3. Ai sensi dell'art. 135 c.p.a., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale esclusivamente al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)